

ALLEGATO 1
delibera Consiglio Comunale n. ____ del ____

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO



*REGOLAMENTO per la nomina ed il funzionamento
della Commissione per la Qualità Architettonica ed il
Paesaggio*

Indice

Art. 1 Definizione e compiti della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio (CQAP)	pag. 3
Art. 2 Documento guida	pag. 3
Art. 3 Composizione e nomina della CQAP	pag. 3
Art. 4 Funzionamento della CQAP	pag. 5

Art. 1

Definizione e compiti della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio (CQAP)

1. La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, di seguito denominata "Commissione", disciplinata dall'art.6 della L.R. 30.07.2013, n.15 e s.m. e i., è l'**organo consultivo** del Comune cui spetta l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico ed ambientale.
2. La Commissione si esprime:
 - a) sul rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici ad esclusione delle autorizzazioni paesaggistiche semplificate di cui all'articolo 146, comma 9 del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
 - b) sugli interventi edilizi sottoposti a CILA, SCIA e permesso di costruire negli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale individuati dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'art. A-9, commi 1 e 2 dell'Allegato alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 20, ad esclusione degli interventi negli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
 - c) sull'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica qualora contengano elementi particolarmente significativi in relazione all'inserimento nel contesto urbano paesaggistico e ambientale degli interventi previsti;
3. Nei casi individuati al comma 2, le determinazioni conclusive del Responsabile dello sportello unico per l'edilizia non conformi, anche in parte, al parere della Commissione, sono immediatamente comunicate al Sindaco, entro il termine perentorio di trenta giorni, per lo svolgimento del riesame di cui all'art. 27 della legge regionale 30.07.2013, n.15 e s.m. e i..

Art. 2

Documento guida

1. La Commissione, all'atto dell'insediamento può redigere un apposito documento guida, sui principi e criteri compositivi e formali, ai quali intende attenersi, per l'emanazione dei pareri.
2. La Commissione, nello svolgimento della propria attività consultiva, è tenuta ad uniformarsi ai contenuti del documento guida, ove predisposto. Qualora il Consiglio comunale provveda al recepimento del documento di cui al comma 1, integrando allo scopo il RUE, ovvero con apposito regolamento approvato con le modalità previste dalla legislazione vigente, il contenuto della dichiarazione di indirizzi costituisce indirizzo per la progettazione nel territorio comunale.

Art. 3

Composizione e nomina della CQAP

1. La Commissione costituisce un organo a carattere esclusivamente tecnico, con componenti solo esterni all'amministrazione comunale, i quali presentano una elevata competenza, specializzazione ed esperienza nelle materie richiamate al comma 1 dell'art.1 del presente Regolamento ed è nominata dalla Giunta Comunale.
2. La Commissione è composta da cinque Componenti solo esterni all'amministrazione comunale, scelti, in base al loro curriculum scientifico e professionale, tra i rappresentanti delle categorie professionali con anzianità di almeno 5 anni (architetti, ingegneri, geologi, agronomi e forestali, geometri, periti agrari e industriali) in possesso di diploma di scuola superiore, diploma universitario o diploma di laurea, attinenti a materie quali l'uso, la pianificazione e la gestione del

territorio, del paesaggio, la progettazione urbanistica ed edilizia, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze naturali, geografiche, geologiche, ambientali agrarie e forestali che non siano residenti o domiciliati nel Comune di S. Felice s/Panaro e che presentino una elevata competenza, specializzazione ed esperienza nelle materie richiamate all'art. 1.

3. La Commissione all'atto del suo insediamento nomina tra i componenti di essa il Presidente ed il Vice-Presidente.
4. Alle sedute della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile dello sportello unico per l'edilizia che può farsi coadiuvare dai tecnici referenti dell'istruttoria dei progetti. Le funzioni di segretaria e verbalizzazione delle sedute della Commissione verrà assunta dal Responsabile dello sportello unico o suo delegato;
5. La selezione dei componenti della Commissione viene effettuata tramite acquisizione di curricula, mediante avviso pubblico, secondo criteri di pubblicità e trasparenza, informando dell'avviso anche gli Ordini, Collegi, Albi professionali provinciali.
6. Non possono far parte della Commissione i rappresentanti di Organi o Istituzioni non comunali ai quali per legge è demandato il rilascio di pareri o di atti di assenso comunque denominati sull'opera da esaminare. Non possono far parte della Commissione coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 46 della Legge 190/2012 (cosiddetta "anticorruzione").
7. L'indennità spettante ai componenti della Commissione, in misura corrispondente all'attività di consulenza loro richiesta, è stabilita pari al "gettone" di presenza corrisposto per i consiglieri comunali.

Art. 4
Funzionamento della CQAP

1. La Commissione resta in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati consecutivamente per una sola volta.
Allo scadere del termine del mandato la Commissione resta in carica fino alla nomina dei nuovi componenti.
2. I componenti che non partecipano a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, decadono automaticamente dalla carica.
3. In caso di decadenza, dimissioni, decesso o altro impedimento di uno o più componenti della Commissione la Giunta comunale provvede alla loro sostituzione, con le modalità indicate al comma 5 dell'art. 3 del presente Regolamento e per il solo periodo di durata in carica della Commissione.
4. La Commissione si riunisce nella Sede Municipale. La convocazione deve essere comunicata per iscritto o in forma elettronica dal Presidente o Vice-Presidente e pervenire almeno sette giorni prima della seduta. Le riunioni della Commissione sono valide se intervengono più della metà dei Componenti, tra cui il Presidente o Vice-Presidente.
Il numero legale dei componenti la Commissione deve essere verificato al momento di ogni votazione.
5. La Commissione è chiamata ad esprimersi, di norma, successivamente all'istruttoria formale svolta dagli Uffici Comunali competenti, la quale abbia avuto esito positivo.
6. L'ordine del giorno della riunione contiene tutte le pratiche trasmesse dal responsabile del procedimento, secondo l'ordine di presentazione. La Commissione si esprime entro il termine di conclusione dell'istruttoria del procedimento per il rilascio del permesso di costruire o della valutazione preventiva. Qualora esprima un parere con prescrizioni architettoniche non sostanziali che comporti la necessità di adeguamento del progetto, compete al Responsabile del procedimento verificare tale adeguamento. Decorso il termine dell'istruttoria, il Responsabile del procedimento può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso, precisandone la mancanza. Nei casi di parere su CILA o SCIA, le richieste di parere presentate prima dell'inizio dell'attività edilizia, vengono rese ai sensi degli artt. 7, comma 7 e 14, comma 6ter della legge regionale 30.07.2013, n.15 e s.m. e i..
7. La Commissione, qualora lo ritenga necessario per l'espressione del parere, può procedere ad un supplemento di istruttoria, nelle seguenti forme:
 - a) convocazione del progettista nel corso della riunione della Commissione, per chiarimenti relativi agli elaborati presentati;
 - b) svolgimento di un sopralluogo entro e non oltre 15 gg dalla stessa data di riunione della Commissione.
8. I pareri della Commissione devono essere motivati con specifico riferimento alla valutazione dello stato di fatto delle caratteristiche dell'immobile e dell'area nella quale si inserisce l'intervento esaminato, alle caratteristiche di qualità del progetto e agli effetti che lo stesso comporta. La Commissione esprime uno dei seguenti pareri:
 - a) parere favorevole, con eventuali motivazioni;
 - b) parere favorevole, con prescrizioni architettoniche non sostanziali, motivato;
 - c) parere contrario, motivato;
 - d) rinvio parere o esame, motivato.E' valido il parere approvato a maggioranza dei Componenti presenti; in caso di parità, il voto del Presidente determina la valutazione.
9. I componenti della Commissione non possono presenziare all'esame e alla valutazione dei progetti da essi elaborati o all'esecuzione dei quali siano comunque interessati. La partecipazione al voto su un'opera edilizia costituisce, per i componenti della Commissione, motivo di incompatibilità ad eseguire la progettazione, anche parziale e/o esecutiva, la direzione lavori o la esecuzione

dell'opera medesima. La trasgressione comporta la decadenza da componente della Commissione, da dichiararsi ad opera della Giunta comunale, e la segnalazione all'Ordine, Collegio o Albo di appartenenza.

10. Alle riunioni della CQAP può partecipare il responsabile che ha curato l'istruttoria tecnica-amministrativa relativa le richieste di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 oltre che il responsabile che ha curato l'istruttoria tecnica-amministrativa dell'intervento da esaminare, entrambi senza diritto di voto.
11. Delle adunanze della Commissione viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dai componenti della Commissione presenti. I pareri della Commissione sono resi noti al pubblico, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e sono comunicati al Richiedente ed al Progettista.